



Comune di Iseo
Provincia di Brescia

Enrica
Domenico Brevi
Data firma da PC:
2025-12-30 12:40:51
Data scadenza certificato:
2028-09-12 00:00:00 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
InfoCert S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

ORIGINALE

Codice Ente 10335

DELIBERAZIONE N. 73 del 22-12-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame e approvazione modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Riccardo Venchiarutti	SINDACO	Presente
Domenico Brevi	PRESIDENTE	Presente
Piera Anna Faita	CONSIGLIERE	Presente
Fabio Volpi	CONSIGLIERE	Presente
Chiara Zatti	CONSIGLIERE	Presente
Raffaella Delledonne	CONSIGLIERE	Presente
Michele Brescianini	CONSIGLIERE	Presente
Daniele Mucci	CONSIGLIERE	Presente
Giovanna Stefini	CONSIGLIERE	Presente
Marco Franceschetti	CONSIGLIERE	Presente
Pierangelo Marini	CONSIGLIERE	Assente
Daniele Bianchi	CONSIGLIERE	Presente
Flavia Gatti	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Generale dott.ssa Enrica Pedersini la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Brevi nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Esame e approvazione modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, per le unioni di Comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con delibera di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DATO ATTO che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *“... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *“... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 180 commi 3 e 4) con il quale sono stati riscritti l'articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 4 comma 5-ter) del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 assegnando a tutti i gestori, anche il locatario di alloggi per locazione breve, la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Da questa modifica derivano cambiamenti sostanziali in materia

penale, civile, amministrativa tributaria;

- Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 e s.m.i. art. 5- quinquies, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro in base al quale “Il comma 1-ter) dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”;
- L'art. 25, comma 3-bis, Dl 41/2021 che ha disposto la scadenza dell'obbligo dichiarativo dell'anno precedente al 30 giugno, pertanto il Gestore è tenuto a presentare in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo la dichiarazione, che dovrà essere compilata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale il 29 aprile 2022 disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate;
- L'estensione ad opera del Dl 146/2021, all'art. 5-quinquies interpretazione autentica del c. 1-ter dell'art. 4 del Dl 14 marzo 2011, n. 23 *l'imposta di soggiorno non riversata è trattata in regime tributario*;
- L'introduzione dell'art. 13-quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58, permette al Comune di avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo;
- L'applicazione dell'art. 1, commi da 792 a 804 della Legge 160/2019 con il quale il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al “Responsabile del riversamento dell'Imposta di soggiorno” un apposito avviso di accertamento esecutivo;

RICHIAMATI altresì:

- il Regolamento per l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 28.11.2011;
- la deliberazione consiliare n. 3 dell'01.02.2016, con la quale è stato modificato il suddetto regolamento al comma 2 dell'art. 2 “Istituzione e presupposto dell'imposta” e il comma 2 dell'art. 6 “Versamento dell'imposta” demandando alla Giunta Comunale l'individuazione del periodo di applicazione e del termine di versamento da parte del gestore della struttura ricettiva nonché le tariffe da applicare per ogni pernottamento, distinte per strutture alberghiere, extralberghiere e campeggi;
- la deliberazione di G. C. n. 161 del 27.11.2025 con la quale si confermano per l'anno 2026 il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno e le relative tariffe;

VISTO l'articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, i Comuni hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha da sempre sostenuto ogni azione volta all'inclusione delle persone con disabilità e ritenuto pertanto di implementare ed offrire accoglienza e sostenibilità esentando dal pagamento dell'imposta di soggiorno le persone portatrici di handicap non autosufficienti in possesso di idonea certificazione medica e relativo accompagnatore;

RITENUTO opportuno integrare il vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, apportando alcune precisazioni, indicate nell' **Allegato A** alla presente deliberazione;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

CONSIDERATO che il MEF provvederà alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto al protocollo comunale n. 34529 del 17.12.2025 (**Allegato_C**), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L.174/2012;

DATO ATTO che la proposta di regolamento è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare affari generali e istituzionali nella seduta del 18.12.2025;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.lgs. 10/08/2014 n. 126;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Virgilio Fenaroli;

DATO ATTO che il resoconto integrale della presente seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione, che assume valore di verbale, verrà depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti n. 12

Astenuti n. 0

Votanti n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari n. 0

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono trascritti e riportati, le modifiche indicate nella tabella di confronto "**Allegato A**" ed il conseguente aggiornamento del Regolamento dell'imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011;
- 2) DI APPROVARE, altresì il nuovo testo del regolamento integrato con le modifiche di cui al punto 1, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
- 3) DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026;

- 4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione per conoscenza alle strutture ricettive presenti sul territorio al fine di garantirne la massima diffusione;
- 5) DI PUBBLICARE il presente Regolamento nella sezione in Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Statuti e leggi regionali / Statuto e Regolamenti;
- 6) DI PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- 7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti n. 12

Astenuti n. 0

Votanti n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Seguito C.C. n. 73 del 22-12-2025

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Domenico Brevi

Il Segretario comunale
Dott.ssa Enrica Pedersini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Testo vigente

Approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 28.11.2011
Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 01.02.2016

Nuovo testo

Approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 22.12.2025

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.
2. Le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 e relativo accompagnatore.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Iseo delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 30 giorni dalla fine del periodo di imposta definito dall'articolo 2 comma 2 dell'anno di riferimento, con le seguenti modalità:
 - a. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b. mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Iseo delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno **preferibilmente con modalità di pagamento PAGOPA o altra modalità tracciabile entro le date di scadenza stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.**

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Iseo sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno dieci del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Iseo sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno dieci del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

	3. La dichiarazione è trasmessa al medesimo, per via telematica, tramite il portale dedicato alla gestione dell'imposta.
	Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'01.01.2026. 2. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario, in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997, l'art. 1 c. dal 158 al 170 delle Legge 296/2006 e il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Iseo

Allegato A



COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

Allegato B

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI ISEO (BS)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Iseo, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, come previsto dal D.Lgs 23/11.
2. Il periodo di applicazione dell'imposta è stabilito annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Iseo, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Iseo, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.
2. Le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 e relativo accompagnatore.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Iseo delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno preferibilmente con modalità di pagamento PAGOPA o altra modalità tracciabile entro le date di scadenza stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Iseo sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno dieci del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è trasmessa al medesimo, per via telematica, tramite il portale dedicato alla gestione dell'imposta.

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti, di cui al comma precedente, non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'01.01.2026.
2. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario, in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997, l'art. 1 c. dal 158 al 170 della Legge 296/2006 e il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Iseo

COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

Verbale n. 27 del 17/12/2025

Oggetto: Parere del Revisore del Conto su

“Modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno”

L'Organo di Revisione FRANZOSINI PAOLO MARIO, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 24/02/2025, per il triennio 2025/2027 procede all'analisi della documentazione ricevuta in data 15/12/2025 relativa alla proposta di delibera su

“Esame e approvazione modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno”

PREMESSO che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, per le unioni di Comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con delibera di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

VISTA la proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 01-12-2025

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DATO ATTO che,

l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in

COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D. Lgs. 267/2000 il Collegio dei revisori dei conti deve esprimere il proprio parere sulle proposte di regolamenti di contabilità, economato, patrimonio ed applicazione tributi locali;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente: esame e approvazione modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno

Letto, approvato e sottoscritto.

Iseo, 17/12/2025

Il revisore

Dottor Paolo Mario Franzosini

Firmato digitalmente da: PAOLO MARIO FRANZOSINI
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: Ordine Commercialisti ed Esperti
Contabili Milano
Data: 17/12/2025 00:53:57